

# Ordinazioni

## PROEMIO

1. In ottemperanza alle Norme Applicative della Congregazione per l'Educazione Cattolica per la fedele esecuzione della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium*, il Consiglio Accademico del Pontificio Istituto di Teologia della Vita Consacrata *Claretianum* stabilisce le seguenti Ordinazioni (*Statuti*, 4 b).
2. Queste disposizioni intendono completare i vigenti Statuti Accademici, approvati dalla Santa Sede, regolando la vita accademica in "ciò che è di indole più particolare e mutevole" (*Appendice I all'art. 7 delle Norme Applicative della CEC*). Si è tenuto conto anche delle Norme Applicative della Congregazione per l'Educazione Cattolica per la fedele esecuzione della Costituzione Apostolica *Veritatis Gaudium* emanate in data 27 dicembre 2017.
3. Le presenti norme hanno il valore proprio delle decisioni del Consiglio Accademico che le approva ed al quale spetta ogni eventuale revisione o modifica.

## TITOLO I

### COSTITUZIONE E FINE DELL'ISTITUTO

4. (art. 5 c) L'attività editoriale si articola nella pubblicazione dell'Annuario *Claretianum ITVC* e nella stampa di opere riguardanti la specializzazione dell'Istituto.

## TITOLO II

### IL GOVERNO

5. (art. 11 b) I delegati degli Studenti e dei Docenti Assistenti, legittimamente impediti a partecipare ad una riunione del Consiglio Accademico, potranno farsi sostituire. Il sostituto, però, non avrà il diritto di partecipare a votazioni o elezioni.  
In caso di cessazione dall'incarico di un delegato per rinuncia o per qualsiasi altra causa, si provvederà ad una nuova elezione per completare il termine.
6. (art. 12 b) Alla lettera di convocazione della riunione in cui il Consiglio Accademico procederà alle elezioni, sarà accluso un elenco coi nomi dei Docenti che godono di voce passiva, indicando la loro categoria. Se qualcuno di loro non si considera disponibile, può fare una dichiarazione in questo senso prima di iniziare la votazione.
7. (art. 12 b) L'elezione dei tre candidati avviene in votazioni successive. Nello svolgimento di esse si osserva la seguente procedura:
  - Partecipano ad esse tutti i membri convocati. Quelli assenti possono far pervenire la loro preferenza per iscritto al momento della prima votazione, in busta chiusa, al Preside, che l'aprirà al momento della votazione.

- Se alla prima votazione non si raggiunge la maggioranza assoluta, si procede ad una seconda votazione alla quale hanno diritto di voto solo i membri presenti.
- Se ancora non si raggiunge la maggioranza assoluta, si procede ad una ulteriore votazione prendendo in considerazione soltanto i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.
- Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso in cui si otterrà pareggio di voti, risulterà eletto il candidato di categoria superiore, e quando i due candidati abbiano la stessa categoria, verrà proclamato quello che da più anni insegna nell'Istituto.

8. (art. 12 c) Nell'elezione del Vicepresidente, del Segretario e di altre eventuali cariche, si segua la procedura di votazione indicata per quella del Presidente.

9. (art. 12 g) Il Consiglio Accademico eleggerà il Direttore dell'Annuario *Claretianum ITVC*. La durata del mandato sarà triennale e rinnovabile più volte alla scadenza degli altri incarichi di cui si parla all'art. 12 b, c degli Statuti.

10. (art. 15) Per seguire l'andamento amministrativo e determinare costi e prezzi di gestione, si costituirà una Commissione Economica. Ne faranno parte i membri della Commissione Stabile più l'Economo dell'Istituto.

11. (art. 15) La Commissione Stabile dell'Istituto, unitamente al Direttore dell'Annuario *Claretianum ITVC*, assumerà le funzioni di Commissione Editoriale per promuovere, pianificare e seguire le iniziative in questo settore. Nel caso in cui nella Commissione Editoriale non ci fosse accordo sulla pubblicazione di un libro o articolo, si deciderà per maggioranza di voti.

12. (art. 16) Data la peculiarità del mutuo rapporto, si richiede che l'elezione del Vicepresidente venga effettuata ogni qualvolta si abbia la nomina di un nuovo Presidente.

### TITOLO III

#### I DOCENTI

13. (artt. 12 d, 18 e 19) La qualità accademica deve informare ogni scelta mirante a stabilire il Collegio dei Docenti.

- a) In vista dell'organicità e competenza dell'insegnamento, il Presidente, sentita la Commissione Stabile, proporrà al Consiglio Accademico i nomi dei Docenti da promuovere. Nel caso in cui uno dei membri della Commissione Stabile fosse tra i Docenti da promuovere, la stessa Commissione coopterà un membro per l'apposita procedura.
- b) Il Presidente, poi, d'intesa con la Commissione Stabile, presenterà al Consiglio Accademico per iscritto e dettagliatamente un rapporto sui candidati; il Consiglio Accademico esaminerà e giudicherà sulla cooptazione e sulle successive promozioni sia dei Docenti Stabili che degli Incaricati.

14. (art. 19 b) Rispettando e dando corso alla norma degli Statuti (cf art. 19 b), il Presidente (o il Vicepresidente, se fosse in causa il Presidente stesso) parli coi Docenti Straordinari che abbiano insegnato in tale ruolo durante un triennio, sull'opportunità di presentarli come candidati a Docenti Ordinari.

15. (art. 20) Rispettando e dando corso alla norma degli Statuti, il Presidente parli coi Docenti Incaricati che abbiano insegnato in tale ruolo almeno per tre anni consecutivi sull'opportunità di presentarli come candidati a Docenti Straordinari.

16. (art. 21) È opportuno che i Docenti Invitati a tenere dei corsi fondamentali di vari credits, dopo un periodo di esperienza positivo, siano promossi alla categoria di Docenti Incaricati.

17. (artt. 25 b, 32 a) Nella revoca dei Docenti Ordinari e Straordinari si osservi accuratamente la procedura prescritta in *Veritatis Gaudium, Ord.*, art. 24. Quando, invece, si ritenga che vengono a mancare le ragioni per la conferma di un Docente Incaricato, il Preside, d'intesa con la Commissione Stabile, lo manifesti al Consiglio Accademico che deciderà in merito.

18. (art. 30 b) Nel trattamento contrattuale e retributivo del personale docente e non docente si seguano le norme del diritto italiano.

19. (art. 33) Sui Docenti Ordinari e Straordinari poggia la principale responsabilità per il rinnovamento delle tematiche nei corsi opzionali e nei seminari.

#### TITOLO IV GLI STUDENTI

20. La durata dell'anno accademico è dal 1° ottobre al 30 settembre.

21. La Segreteria comunicherà con almeno due mesi di anticipo le date in cui è possibile procedere all'iscrizione sia per il primo che per il secondo semestre.

22. Documenti per l'immatricolazione:

- Domanda di iscrizione.
- Lettera di presentazione della competente autorità ecclesiastica (Ordinario, Superiore Maggiore, Parroco).
- Una fotografia formato tessera.
- Certificato degli studi compiuti (umanistici e filosofico-teologici).

23. (artt. 35 e 36) Requisiti per l'immatricolazione:

- a) Gli Studenti Straordinari che non siano di madrelingua italiana ne devono attestare la conoscenza di livello A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo al momento dell'iscrizione, e il livello B1 entro la fine del primo anno di studi; gli Studenti di Licenza e Dottorato che non siano di madrelingua italiana devono attestare il livello B1 al momento dell'iscrizione, e il livello B2 entro la fine del primo anno di studi.
- b) Quando un candidato alla Licenza, privo del titolo di Baccalaureato in Teologia, presenti un attestato di studi equivalenti ad esso (cfr. *Statuti*, 36 a), il Preside valuterà la documentazione prodotta ed eventualmente disporrà che venga sottoposto ad un esame-colloquio nella modalità che ritenga più opportuna. Il candidato ritenuto idoneo sarà ammesso come Studente Ordinario.
- c) Gli Studenti Ordinari di secondo ciclo che non abbiano una documentazione che attesti lo studio del greco e latino, dovranno frequentare un corso adatto o sottomettersi ad una prova di verifica. Gli Studenti Ordinari di secondo e terzo ciclo che non abbiano una documentazione che attesti lo studio delle lingue contemporanee, dovranno sottomettersi ad una prova di verifica.

24. (art. 41 a) I Delegati degli Studenti fanno parte del Consiglio Accademico come rappresentanti degli Studenti stessi e dei loro comuni interessi.

25. (art. 42) Lo Studente commette l'illecito di plagio quando si presenta come autore di un testo che, invece, non gli appartiene. Quando ciò riguarda un esame o elaborato, ne determina

l'annullamento. Se corrisponde alla dissertazione di fine ciclo, Licenza e Dottorato, vi sarà la cassazione del grado corrispondente.

## TITOLO V GLI UFFICIALI ACCADEMICI

26. (art. 43 b) Per procurare l'adeguato coordinamento delle funzioni, il mandato del Segretario avrà una durata triennale e sarà più volte rinnovabile in coincidenza con la designazione degli altri incarichi di cui si parla all'art. 12, b, c degli Statuti.

## TITOLO VI L'ORDINAMENTO DEGLI STUDI

27. (art. 47) Gli studi vengono svolti in due cicli:

- a) Il secondo ciclo, della durata di due anni, si conclude con il grado di Licenza in Teologia della Vita Consacrata. Salvo casi eccezionali di cui giudicherà il Preside, la Tesina di Licenza dovrà essere difesa e approvata non oltre i tre anni dopo aver finito la scolarità. Gli studenti fuori corso dovranno pagare ogni anno la quota partecipativa prevista.
- b) Il terzo ciclo, per il Dottorato, della durata di almeno tre anni, sarà frequentato dagli Studenti Ordinari interessati che abbiano conseguito la Licenza in Teologia della Vita Consacrata almeno con la qualifica "magna cum laude". Essi dovranno frequentare alcuni corsi di approfondimento, per un minimo di 9 ECTS, scelti sotto la guida del Direttore della Tesi tra quelli offerti dall'Istituto o da altri centri accademici
- c) L'Istituto consiglia esperienze didattiche ai candidati al dottorato. Guidati dai direttori delle loro tesi, possono collaborare in alcuni corsi o seminari.
- d) Gli studenti avranno fino a cinque anni dall'immatricolazione per svolgere la ricerca e scrivere la tesi. In questo periodo non potranno essere approvati progetti sul medesimo tema. Trascorso questo tempo senza aver concluso, lo studente che voglia proseguire dovrà dare prova che la ricerca prosegue positivamente. Verificata questa condizione, il Preside potrà concedere un periodo ulteriore massimo di due anni. Lo studente fuori corso dovrà pagare ogni anno la quota partecipativa prevista.
- e) Gli studenti che abbiano conseguito la Licenza in Teologia con una specializzazione diversa ed intendano conseguire il Dottorato presso l'Istituto dovranno prima ottenere la licenza specializzata, non necessariamente in un anno.
- f) Compete al preside approvare il piano di studio per gli studenti di terzo ciclo che abbiano conseguito la Licenza in Teologia della Vita Consacrata in un altro Istituto.

28. (art. 48 a) I corsi obbligatori o fondamentali del secondo ciclo biennale sono:

- a) I fondamenti biblici della Vita Consacrata:
  - Antico Testamento e Vita Consacrata (Licenza: 3 ECTS; Diploma: 2,5 ECTS);
  - Nuovo Testamento e Vita Consacrata (Licenza: 3 ECTS; Diploma: 2,5 ECTS);
- b) Esposizione storica della Vita Consacrata:
  - Origini e primi tempi del monachesimo (Licenza: 1,5 ECTS; Diploma: 1 ECTS).
  - La Vita Consacrata nei secoli VI-XII (Licenza: 3 ECTS; Diploma: 2,5 ECTS).
  - La Vita Consacrata dal XIII al XIX secolo (Licenza: 3 ECTS; Diploma: 2,5 ECTS).
  - Istituti Secolari, Nuove comunità e Movimenti nel XX secolo (Licenza: 1,5 ECTS; Diploma: 1 ECTS).

- c) Esposizione teologica sull'esistenza, la natura e la missione della Vita Consacrata nella Chiesa:
- Introduzione alla teologia della Vita Consacrata (Licenza: 3 ECTS; Diploma: 2,5 ECTS).
  - Cristologia e Pneumatologia della Vita Consacrata (Licenza: 3 ECTS; Diploma: 2,5 ECTS).
  - L'esistenza consacrata nella Chiesa (Licenza: 3 ECTS; Diploma: 2,5 ECTS).
  - Antropologia e Teologia dei Consigli Evangelici (Licenza: 3 ECTS; Diploma: 2,5 ECTS).
  - Teologia della comunità religiosa (Licenza: 3 ECTS; Diploma: 2,5 ECTS).
  - Teologia della Vita Contemplativa (Licenza: 1,5 ECTS; Diploma: 1 ECTS).
  - Teologia della Vita Apostolica (Licenza: 3 ECTS; Diploma: 2,5 ECTS).
  - Ecumenismo e Vita Consacrata (Licenza: 1,5 ECTS; Diploma: 1 ECTS).
  - Dialogo interreligioso e Vita Consacrata (Licenza: 1,5 ECTS; Diploma: 1 ECTS).
  - Il rinnovamento della Vita Consacrata (Licenza: 1,5 ECTS; Diploma: 1 ECTS).
- d) Spiritualità della Vita Consacrata:
- Spiritualità dell'antico monachesimo (Licenza: 3 ECTS; Diploma: 2,5 ECTS).
  - Spiritualità della Vita Consacrata nei sec. VI-XV (Licenza: 1,5 ECTS; Diploma: 1 ECTS).
  - Spiritualità della Vita Consacrata dal sec. XVI ai nostri giorni (Licenza: 3 ECTS; Diploma: 2,5 ECTS).
- e) Formazione per la Vita Consacrata:
- Metodologia dell'azione formativa alla Vita Consacrata (Licenza: 3 ECTS; Diploma: 2,5 ECTS).
  - Psicologia della Vita Consacrata (Licenza: 3 ECTS; Diploma: 2,5 ECTS).
  - Aspetti sociologici della Vita Consacrata (Licenza: 3 ECTS; Diploma: 2,5 ECTS).
  - Normativa Canonica degli Istituti di Vita Consacrata e delle Società di Vita Apostolica (Licenza: 3 ECTS; Diploma: 2,5 ECTS).

29. (art. 48 a, b)

- Gli Studenti che aspirano a ottenere il grado di Licenza dovranno frequentare e sostenere l'esame di tutte le materie fondamentali (58,5 ECTS), e di 5 Corsi opzionali (7,5 ECTS), partecipare a 2 Seminari (4 ECTS), 2 Convegni (3 ECTS), 4 Conferenze Semestrali (1 ECTS), scrivere la Tesina (34 ECTS) e sostenere l'esame finale (12 ECTS), per un totale di 120 ECTS.
- Gli Studenti che intendano conseguire il Diploma in Teologia della Vita Consacrata devono frequentare e sostenere l'esame di almeno 15 Corsi fondamentali (almeno 33 ECTS) e di 5 Corsi opzionali (5 ECTS), partecipare a 2 Seminari (3 ECTS), 2 Convegni (3 ECTS), 4 Conferenze Semestrali (1 ECTS), scrivere un Elaborato, sotto la moderazione di un Docente con un esame finale (25 ECTS), per un totale di 70 ECTS.
- Un credito ECTS corrisponde a 25 ore di lavoro da parte dello Studente.

30. (art. 48 b) Il numero minimo degli Studenti partecipanti ad un corso opzionale sarà di 8 fra Ordinari e Straordinari. Su proposta del Preside, i singoli Docenti potranno dettare tali corsi anche per un numero inferiore.

31- (art. 48 b) Il numero minimo degli Studenti partecipanti ad un seminario sarà di 6 e non dovrà superare i 15. In casi eccezionali, deciderà l'autorità dell'Istituto, sentito il parere del Docente.

32. Le lezioni si svolgono abitualmente da martedì a venerdì, secondo questo orario:

1 <sup>a</sup> : 15,30 – 16,15	3 <sup>a</sup> : 17,10 – 17,55
2 <sup>a</sup> : 16,20 – 17,00	4 <sup>a</sup> : 18,00 – 18,40

Alcune lezioni, secondo le necessità organizzative, possono essere svolte in mattinata.

33. (artt. 51-53) Ogni docente preparerà una guida didattica in cui siano indicati i contenuti delle lezioni, gli obiettivi cui debbano giungere gli studenti (sia ordinari che straordinari) e le modalità di valutazione del profitto, anch'esse distinte per gli studenti ordinari (Licenza e Dottorato) e per gli studenti straordinari.

34. La data degli esami sarà fissata dalla Segreteria dell'Istituto, d'accordo con gli Studenti e i Docenti interessati.

35. Durante l'esame scritto, allo Studente viene consentito, di regola, soltanto l'uso dei libri che il Docente giudicherà indispensabili per lo svolgimento dell'esame stesso.

36. Gli esami scritti hanno la durata stabilita dal Docente, normalmente non superiore a due ore. Gli orali durano 10-15 minuti.

37. Durante il tempo degli esami scritti, il Docente ha la responsabilità di assicurare il regolare svolgimento della prova.

38. Le prove scritte e gli elaborati, una volta valutati dal Docente, sono conservati in Segreteria per tre mesi, a disposizione degli Studenti interessati.

39. (art. 54 a) L'esame delle singole materie è presieduto e valutato dal Docente corrispondente. In casi particolari, il Preside, d'accordo col rispettivo Docente, può affidare ad un altro Docente il compito di presiedere e valutare l'esame.

40. (art. 54 b) I Docenti consegneranno in Segreteria il voto corrispondente, non oltre i quindici giorni successivi all'esame, o alla consegna da parte dello Studente della composizione scritta.

41. (art. 55) I voti sono assegnati secondo la seguente scala:

9,6 - 10	approvato con somma lode ( <i>summa cum laude</i> ).
8,6 - 9,5	approvato con grande lode ( <i>magna cum laude</i> ).
7,6 - 8,5	approvato con lode ( <i>cum laude</i> ).
6,6 - 7,5	bene approvato ( <i>bene probatus</i> ).
6,0 - 6,5	approvato ( <i>probatus</i> ).

42. (art. 56 b) Per rimandare l'esame alla sessione immediatamente successiva al semestre delle lezioni, basta che il Docente accetti la petizione dello Studente e ne sia informata la segreteria. In via eccezionale, il Preside può accettare la domanda di esame, differito a sessioni di esame posteriori al semestre corrispondente.

43. Gli elaborati relativi ad un corso non potranno essere consegnati oltre il semestre successivo a quello in cui si sono tenute le lezioni.

TITOLO VII  
I GRADI ACCADEMICI

44. (artt. 3, 60, 61) Il “Diploma in Teologia della Vita Consacrata” nonché il “Diploma in Gestione Economica degli Enti Ecclesiastici” sono attestati di frequenza e profitto dello Studente Straordinario. Non sono gradi accademici conferiti per autorità della Santa Sede, e quindi non hanno un valore accademico.

45. Per ottenere il “Diploma in Teologia della Vita Consacrata” e il “Diploma in Gestione Economica degli Enti Ecclesiastici” si dovrà adempiere quanto prescritto da *Veritatis Gaudium, Ord.*, art. 41, dai nostri Statuti (artt. 3 b, c; 35 b; 37) e dalle nostre Ordinazioni (n. 29).

46. Il voto che appare sul Diploma corrisponde alla media su dieci delle qualifiche ottenute. Il voto finale dello Studente di “Diploma in Teologia della Vita Consacrata” è stabilito in base a questa proporzione: media dei voti riportati nei corsi, nei seminari e nelle altre attività del biennio: 70%; lavoro di sintesi finale: 30%.

47. (art. 60 b) L’esame finale di Licenza, che si svolgerà davanti ad una Commissione Esaminatrice formata dal Preside o da un suo delegato, ed altri due Docenti, verterà sul temario di sintesi tratto dalle materie fondamentali principali (art. 49 a). Esso potrà articolarsi con la discussione della Tesina. In ogni caso, la sua durata non supererà i quarantacinque minuti.

48. (art. 60 c) *La stesura della Tesina* (34 ECTS) è un lavoro che costituisce il 30% del voto finale. La Tesina viene normalmente discussa alla fine del secondo anno. Qualora venisse differita, l’Istituto, in genere, non permette un tempo superiore a tre anni. Lo Studente – tramite il Segretario dell’Istituto – sceglie un Docente in qualità di Direttore e con lo stesso precisa il soggetto sul quale far vertere il lavoro. Tale soggetto, dopo essere stato sottoscritto dal Direttore, viene consegnato in Segreteria, che lo porterà a conoscenza del Preside. Quando la specificità di questo lo richieda, potrà anche autorizzare la cooptazione di un Direttore non appartenente all’organico dell’Istituto, purché sia dotato della congrua titolazione accademica. Lo svolgimento della Tesina deve costituire un lavoro serio e personale, formulato con metodo scientifico, comprovante la capacità di svolgere e sintetizzare un soggetto attinente alla specializzazione dell’Istituto. La Tesina dev’essere un lavoro ben documentato non inferiore alle 60 pagine dattiloscritte. La Tesina sarà consegnata in Segreteria in quattro copie un mese prima della discussione.

49. *Valutazione della Tesina*: La Tesina sarà giudicata dal Direttore e da un altro Docente, a ciò designato dal Preside. Essi consegneranno il loro giudizio entro un mese dalla data in cui è stata loro consegnata la Tesina.

50. *Discussione della Tesina*: Nel caso in cui la Tesina venga discussa durante l’esame finale di Licenza, essa si svolge alla presenza della Commissione Esaminatrice di cui sopra, che nel caso annovererà tra i suoi membri il Direttore. La discussione è pubblica. Il candidato, per una durata di 15 minuti, presenta l’argomento, lo sviluppo e le conclusioni della Tesina. Segue la discussione con l’intervento del Direttore e degli altri Docenti, che avranno a loro disposizione il tempo rimanente. Ogni membro della Commissione Esaminatrice può interrogare sia sulla Tesina che sul temario delle materie assegnate.

51. Il voto finale per il grado di Licenza è stabilito in base a questa percentuale: totale corsi, seminari e altre attività: 60%; Tesina: 30%; esame finale: 10%.

52. Per la pubblicazione totale o parziale della Tesina è necessario fare per iscritto la richiesta al Preside. Nel concederla, egli si assicuri che sia stata corretta secondo le osservazioni eventualmente presentate dai Docenti.

53. (art. 62 a) L'argomento della Tesi dottorale sarà approvato dal Direttore e dalla Commissione Stabile. Per ottenere questa approvazione, il candidato presenterà uno schema ragionato dello svolgimento previsto.

54. Il Direttore della Tesi deve necessariamente appartenere al Corpo Docente dell'Istituto. Si permette, tuttavia, di cooptare un Docente esterno in qualità di Censore.

55. (art. 62 b) Per accedere alla difesa pubblica della Tesi, questa dev'essere previamente approvata per iscritto dal Direttore e da altri due Docenti. Gli stessi, alla presenza del Preside o di un suo delegato, costituiranno la Commissione Esaminatrice della solenne celebrazione accademica. Al candidato vengono concessi 30 minuti per esporre una sintesi del lavoro. Successivamente, la Commissione Esaminatrice avrà a sua disposizione un'ora di tempo per rivolgere domande e presentare obiezioni.

56. (art. 62 c) Nel computo del voto finale, si calcolano la qualificazione della Tesi (80%) e quella meritata dalla difesa (20%).

57. (art. 62 c) La pubblicazione della Tesi o almeno di una sua parte significativa è obbligatoria per la concessione del Diploma di Dottore. Dovrà essere autorizzata dal Preside ed altri due membri della Commissione Esaminatrice, tra i quali il Direttore della Tesi. Loro compito sarà anche di verificare se il candidato ha tenuto nel dovuto conto le osservazioni fatte al suo lavoro. Conseguendo il titolo di Dottore colui che, avendo ricevuto l'imprimi potest del Rettore della Pontificia Università Lateranense, consegna al Segretario dell'Istituto cinque esemplari stampati della dissertazione, o di un suo estratto, nonché il corrispondente testo in formato elettronico che sarà collocato su un apposito canale del sito web dell'Istituto.

58. Un esemplare in forma cartacea delle dissertazioni dottorali pubblicate dev'essere inviato al Dicastero per la Cultura e l'Educazione Cattolica (cfr. *Veritatis Gaudium, Ord.*, art. 37).